

La nuova patente a punti per la sicurezza in “edilizia”

A partire dal 1° ottobre 2024 è previsto l’obbligo della patente a punti per le imprese “edili”. Prima dell’entrata in vigore definitiva della patente, si attende la pubblicazione del decreto ministeriale attuativo.

La finalità principale è incentivare le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza attraverso l’adozione di buone pratiche e il rispetto delle normative. Tutto ciò rientra tra gli interventi previsti per contrastare gli incidenti sul lavoro. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro.

Chi è soggetto e chi è esonerato dalla patente a punti

Sono **soggetti al vincolo le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili italiani.**

Questa nuova disciplina interessa quindi anche figure professionali come ad esempio piastrellisti, impiantisti, tinteggiatori, serramentisti e molte altre. Si aspettano delle delucidazioni dal decreto ministeriale che andrà ad individuare altri ambiti di attività lavorative, oltre a quella dell’edilizia, cui poter applicare la patente a punti. Restano esclusi i soggetti:

- che effettuano prestazioni di natura intellettuale;
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Verifica del possesso della patente e di documentazione equivalente

La verifica del possesso della patente è di competenza del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri. Pertanto, prima dell’inizio dei lavori va richiesta la patente o il documento equivalente alle aziende esecutrici e ai lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Va verificato il possesso dell’attestazione SOA in classe pari o superiore alla III° per le ditte che non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Il controllo non sostituisce ma va ad integrare quello di idoneità tecnico professionale previsto.

Modalità di rilascio della patente a punti

Per ottenere la patente va presentata una **domanda online presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo controllo del possesso dei seguenti requisiti** che possono essere anche autocertificati:

- iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso di DURC valido;
- possesso del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione del responsabile di prevenzione e protezione.

Se vengono fornite dichiarazioni non veritiere, la patente può essere revocata e potrà essere richiesta solo dopo 12 mesi dal provvedimento di revoca.

Meccanismo di attribuzione dei crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, necessari per operare nei cantieri. Con un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale.

Qualora il punteggio scenda al di sotto di 15 crediti, l'azienda non può continuare ad operare nei cantieri. È concesso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso, quando i valori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Fa eccezione l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di lavoro nero oppure per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Meccanismo di sospensione delle attività e di decurtazione dei crediti

L'adozione del provvedimento di sospensione:

- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui consegue la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui consegue l'invalidità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata subito, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro.

La durata della sospensione della patente, non superiore a 12 mesi, è determinata considerando la gravità degli infortuni, della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Direzione Interregionale del lavoro competente per territorio, la quale dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso medesimo. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di sospensione cautelare perde di efficacia.

Il sistema prevede anche la decurtazione dei crediti in caso di violazioni. Nell'ipotesi in cui, durante il controllo, siano accertate più violazioni, il numero di crediti decurtati non eccede il doppio di quello previsto per la violazione più grave.

In un'ottica di salvaguardia la decurtazione dei crediti è collegata soltanto all'adozione di provvedimenti definitivi di addebito della violazione, che dovranno poi essere comunicati dall'Autorità che li ha adottati all'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Per provvedimento definitivo si fa riferimento alla sentenza passata in giudicato oppure un'ordinanza di ingiunzione diventata definitiva.

Sanzioni

In mancanza della patente o se la medesima ha un punteggio inferiore ai quindici punti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sarà applicata una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, che non potrà essere in nessun caso inferiore a 6000 euro.

In aggiunta alla sanzione amministrativa è prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per almeno sei mesi.

Il mancato possesso della patente o dell'attestato equivalente o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ha rilevanza anche per l'applicazione della sanzione in capo al committente o responsabile dei lavori.

La presente circolare viene inviata a mero titolo di segnalazione della scadenza, ma l'AREA GT dello Studio BRC non ha competenza in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto, per ogni necessità ed ulteriori chiarimenti, invitiamo la Gentile Clientela a rivolgersi ai propri consulenti specialisti nella suddetta materia

Cordiali saluti.

AREA GT

Rif. ti normativi: Legge di conversione n. 56/2024 del decreto-legge n. 19/2024 che ha sostituito l'art. 27 del D. lgs n. 81/2008

Per completezza si riporta l'elenco delle fattispecie comportanti la decurtazione dei crediti:

Elenco delle fattispecie comportanti la decurtazione dei crediti con relativa quantificazione numerica

1. omessa valutazione del documento di valutazione dei rischi: 5
2. omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
3. omessa formazione ed addestramento: 2
4. omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
5. omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
6. omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: 2
7. mancanza di protezione verso il vuoto: 3
8. mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
11. mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
13. omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: 1
14. omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28: 3
15. omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
16. omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101: 3
17. omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
18. omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
19. omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: 3
20. omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: 1
21. condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) del decreto-legge 22 febbraio 2022 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022 n. 73: 1
22. condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera b) del decreto-legge 22 febbraio 2022 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022 n. 73: 2
23. condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera c) del decreto-legge 22 febbraio 2022 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022 n. 73: 3
24. condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 comma 3 quater del decreto-legge 22 febbraio 2022 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022 n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
25. infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26. infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8



associati

STUDIO BRC ASSOCIATI

AREA GT

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 20/09/2024

27. infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
28. infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
29. malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10